

# VADEMECUM

## **ELEZIONI IN MODALITÀ MISTA TELEMATICA E IN PRESENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEGLI ORGANI REGIONALI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI**

*Triennio*  
2025 - 2028



## ***Introduzione***

*La presente edizione del Vademecum è stata aggiornata alla luce del Regolamento per l'elezione dei consiglieri nazionali in rappresentanza delle minoranze linguistiche del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (B.U. Ministero della Giustizia 1/2025) nonché del Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti (B.U. Ministero della Giustizia 2/2025). Entrambi i regolamenti, inseriti in coda al presente documento insieme alla normativa di riferimento che costituisce insostituibile fonte primaria, sono consultabili, insieme ad altra documentazione relativa alla imminente tornata elettorale, anche nella sezione "Speciale elezioni 2025" pubblicata sul sito [www.odg.it](http://www.odg.it). Con l'intento di fornire un agile strumento operativo ai soggetti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione amministrativa del rinnovo elettorale degli organi dell'Ordine dei giornalisti, sono stati previsti all'interno del Vademecum dei box e delle note. Nei box è specificata la procedura per il voto telematico mentre nelle note operative sono descritte attività d'interesse per le segreterie degli Ordini regionali.*

### Legenda

**LI** = Legge istitutiva n. 69/1963

**RA** = Regolamento attuativo D.P.R. 115/1965

**RCML**= Regolamento per l'elezione dei consiglieri nazionali in rappresentanza delle minoranze linguistiche del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti secondo quanto previsto dall'art. 16, V comma, della L. 69/1963, pubblicato sul B.U. Ministero della Giustizia n. 1 del 15.01.2025

**RV** = Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti pubblicato sul B.U. Ministero della Giustizia n. 2 del 31.01.2025

### Glossario

- **Area riservata:** la piattaforma cui accede il presidente del seggio elettorale regionale attraverso un link; le credenziali sono inviate con pec dal fornitore del sistema informatico di voto e l'operazione per l'accesso si completa con l'inserimento di un OTP

- **Cabina elettorale virtuale:** è la piattaforma di voto che consente di accedere alle schede virtuali

- **Collegio delle Minoranze Linguistiche (CML):** è istituito all'interno del Consiglio nazionale dell'Ordine al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche tutelate dalla Repubblica nella legislazione vigente e comprende tutte le circoscrizioni territoriali degli Ordini regionali

- **Ufficio elettorale centrale:** è costituito presso la sede del Consiglio nazionale con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto con modalità telematica e di consentire lo scrutinio delle schede online

- **Seggio elettorale regionale:** sovrintende alle votazioni e alle operazioni di scrutinio del voto in presenza nonché scruta il voto telematico e proclama gli eletti. Nel caso di istituzione di seggi distaccati (massimo 2), il seggio centrale della circoscrizione regionale raccoglie i dati comunicati dai seggi decentrati e dà avvio all'eventuale operazione di scrutinio del voto del relativo voto cartaceo

- **Quorum di validità dell'assemblea:** definisce la presenza minima di votanti affinché l'Assemblea sia regolarmente costituita

- **Quorum elettivo:** definisce il numero di voti utili per essere eletti

- **Seggio elettorale del CML:** esegue le operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche ed è composto dal presidente e dal consigliere segretario del CNOG

## 1. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

I **Consigli regionali** sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti.

Il **Consiglio nazionale** è composto da non più di 60 membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute eletto dal Collegio delle Minoranze Linguistiche (CML).

Il numero dei componenti da eleggere in ciascuna circoscrizione regionale, alla data di invio dell'avviso di convocazione, è regolato dall'art. 16 della LI così come modificato dal D. Lgs. n. 67/2017. Tale decreto ha fissato in 60 il numero massimo di componenti, di cui 20 pubblicisti e 40 professionisti, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale e del Consiglio nazionale. Il componente di un Consiglio regionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale (art. 18 LI).



### **Nota operativa n. 1**

Le assemblee elettorali sono indette almeno 20 giorni antecedenti la data della 1<sup>a</sup> convocazione individuata con determina del presidente del Consiglio nazionale.

## 2. CHI ELEGGE E CHI VIENE ELETTO

### 2.1 Elettorato attivo e passivo

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i giornalisti sospesi dall'esercizio della professione alla data della 1<sup>a</sup> convocazione dell'assemblea elettorale (Art. 5, R.A. e art. 3, RV).

Sono titolari del diritto all'elettorato attivo i professionisti e i pubblicisti in regola con il pagamento delle quote dovute all'Ordine (art. 3, RV).



### **Box 1**

#### ***Il moroso che intenda votare telematicamente...***

Per esercitare il voto in modalità telematica, la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico in 1<sup>a</sup> convocazione e, qualora non avvenga presso la sede dell'Ordine, l'interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio Regionale prova dell'avvenuto pagamento, anche mediante autocertificazione (art. 4 RV).

Possono essere eletti al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali dell'Ordine dei giornalisti, che abbiano almeno 5 anni di anzianità (art. 3 LI)<sup>1</sup>. Per calcolare l'anzianità di iscrizione si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale. Pertanto, il giornalista che intende essere eletto deve avere, alla data della 1<sup>a</sup> convocazione dell'assemblea elettorale (ossia della 1<sup>a</sup> giornata di voto telematico), 5 anni di anzianità di iscrizione in uno degli elenchi dell'Albo (art. 7 RA)<sup>2</sup>.

Possono essere eletti come componenti del Collegio dei revisori dei conti, in ragione di 2 professionisti e 1 pubblicista, gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere (art. 12 e art. 19, LI).

Per essere eletti al Consiglio nazionale bisogna anche essere titolari di una posizione previdenziale attiva derivante da attività giornalistica<sup>3</sup> (art. 16 LI e art. 3, RV).

## 2.2 Collegio delle minoranze linguistiche (CML)

Al Collegio delle minoranze linguistiche (CML) possono iscriversi volontariamente i giornalisti che si riconoscano in una delle minoranze linguistiche tutelate secondo quanto previsto dalle Legge 482/1999 ossia albanese, catalano, germanico, greco, sloveno, croato, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano e sardo (art. 2, RCML). I giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano richiesto al proprio Ordine regionale di iscriversi al CML devono attestare l'appartenenza a una delle minoranze linguistiche tutelate dalla legislazione vigente nonché dichiarare di svolgere (o aver svolto) attività riconducibile alla medesima lingua minoritaria. Il giornalista rimane iscritto nell'elenco della minoranza linguistica fino a quando non chiedi ufficialmente di essere cancellato (art. 3, RCML).



### Nota operativa n. 2


Nell'elenco degli aventi diritto al voto per il CML vengono inseriti i giornalisti che ne facciano richiesta almeno 20 giorni prima della data fissata in 1<sup>a</sup> convocazione. I Consigli regionali sono tenuti a trasmettere via pec al CML, in formato aperto, entro i 15 giorni antecedenti la 1<sup>a</sup> convocazione, i nominativi degli iscritti che abbiano dichiarato l'appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta, con la specificazione della stessa. Entro i 10 giorni antecedenti la 1<sup>a</sup> convocazione, il CML provvederà a trasmettere ai Consigli regionali l'elenco dell'elettorato passivo su base nazionale dei professionisti e dei pubblicisti iscritti al CML.

<sup>1</sup> In merito all'anzianità necessaria per essere eletti, il Consiglio nazionale ha indicato che non vi è dubbio che il quinquennio di anzianità debba essere integralmente posseduto dal soggetto interessato; cioè, per così dire, "consumato" in tutta la sua ampiezza (...) se questa condizione non si verifica e la convocazione elettorale risulta fissata in un giorno compreso nel quinquennio, allora la legittimazione elettorale non scatta (C.N. 4.11.1992).

<sup>2</sup> Parere del Ministero di Grazia e Giustizia in data 25.5.1998: "(...) l'anzianità va computata a decorrere dal momento iniziale di iscrizione all'albo, a prescindere dal fatto che l'interessato, nel corso della sua vita professionale, sia stato iscritto in diversi elenchi".

<sup>3</sup> "In un sistema elettorale dove non vige un obbligo di candidatura, non vi sono liste e dove tutti gli iscritti sono votabili ed eleggibili al primo turno, perfino quelli che non abbiano neppure manifestato l'intenzione di far parte del Consiglio regionale o di quello nazionale, nulla esclude (e nessuna norma allo stato lo vieta) che chi dopo il primo turno si ritrovasse inserito nella graduatoria per il ballottaggio possa, fino a un istante prima della seconda votazione utile, decidere di concorrere, perfezionare l'iscrizione all'Inpgi 2 e acquisire l'eleggibilità. Mancando una norma che collochi il possesso della posizione INPGI attiva in un preciso momento del procedimento elettorale, si deve ritenere che si tratti di un requisito acquisibile sino alla proclamazione degli eletti da parte del Consiglio regionale dell'Ordine e che la verifica possa quindi perfezionarsi immediatamente dopo" (C.N. 07.06.2022, n. 9 e C.N. 14.12.2017, n. 24).

### 3. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA



#### 3.1. Termini

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno 20 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica (art. 4 LI). La convocazione si effettua mediante avviso spedito dal Presidente del Consiglio regionale utilizzando il domicilio digitale.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima a tutti gli iscritti, ad esclusione dei giornalisti sospesi che non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

#### 3.2. Avviso di convocazione: contenuti

L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti nonché per l'elezione dei rappresentanti al Consiglio nazionale deve contenere:

- l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza;
- i giorni e gli orari per l'esercizio del voto telematico;
- il luogo, i giorni e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima;
- l'indicazione del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto;
- l'eventuale votazione di ballottaggio in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione<sup>4</sup>;
- per coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote, l'avviso deve contenere l'invito a provvedere al pagamento delle quote dovute, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale 2<sup>a</sup> convocazione; per l'esercizio del voto telematico v. BOX 1 (art. 4 del RV).

Per le circoscrizioni elettorali regionali del CML l'avviso deve specificare che le operazioni di votazione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute si concludono comunque nell'eventuale seconda convocazione, non essendo previsto il voto di ballottaggio (art. 4, co. 2, RCML).

L'avviso di convocazione deve riportare anche le istruzioni per le votazioni con modalità telematica.

#### 3.3. Avviso di convocazione: pubblicità

Gli Ordini regionali provvedono tempestivamente alla trasmissione dell'avviso di convocazione all'Ordine nazionale per la pubblicazione del documento sul sito internet [www.odg.it](http://www.odg.it).

---

<sup>4</sup> Il Consiglio nazionale più volte ha ribadito che il termine di "seconda convocazione" non va confuso con quello di "ballottaggio". Trattasi di due situazioni ben distinte. La "seconda convocazione", infatti, come si deduce dal combinato disposto degli artt. 3, 4 e 6 e 16 della LI e degli artt. 5, 12, 13 e 16 del RA, si riferisce al giorno in cui sono rinviate le operazioni elettorali a causa della non validità della 1<sup>a</sup> assemblea per mancanza del raggiungimento del numero minimo dei votanti (metà degli elettori aventi diritto al voto) previsto dalla legge professionale. Il "ballottaggio", invece, si riferisce all'eventuale giorno in cui sono svolte le operazioni elettorali a causa del mancato raggiungimento, da parte di alcuni o di tutti i candidati, del numero minimo dei voti (maggioranza assoluta) richiesto dalla legge professionale per poter essere proclamati eletti, risultando pienamente valide (al contrario della seconda convocazione) le precedenti assemblee (C.N. 28.9.1999).

È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (art. 4 LI, come modificato dal D.L. 35/2005, e art. 5 RA).

## 4. SEGGI ELETTORALI

### 4.1 Costituzione dei seggi delle circoscrizioni regionali

Per l'elezione dei consiglieri e dei revisori dei conti degli Ordini regionali nonché per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni (art. 6 RA)<sup>5</sup>. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni (art. 6 RA)<sup>6</sup>.



#### **Box 2**

##### **Ufficio elettorale centrale**

Le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale sono pubbliche. L'Ufficio elettorale centrale è composto da cinque scrutatori nominati dal Presidente del CNOG scegliendo, negli elenchi degli elettori, giornalisti in regola con le quote che non siano stati sospesi: il più anziano per iscrizione, fra questi, esercita le funzioni di presidente di seggio (a parità di data di iscrizione prevale l'anzianità anagrafica (art. 7 del RV).

### 4.2 Nomina dei componenti dei seggi

Il presidente dell'Ordine regionale procede alla costituzione del seggio elettorale regionale prima dell'inizio delle operazioni di votazione telematica per consentire che i componenti siano formati sulle funzionalità dell'area riservata, ai fini delle operazioni di competenza (art. 6 D.P.R. 115/1965 e 8, comma 1, RV). Il seggio centrale della circoscrizione regionale sovrintende alla procedura elettorale, operando il raccordo dei voti in presenza espressi nei seggi decentrati.



#### **Nota operativa n. 3**

Si raccomanda di trasmettere all'Ordine nazionale, con largo anticipo (almeno 20 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto online), l'elenco dei 5 scrutatori, in regola con il pagamento delle quote e non sospesi, che compongono il seggio regionale, al fine di favorirne la formazione operativa sull'area riservata. Il più anziano per iscrizione fra i 5 scrutatori esercita le funzioni di presidente. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita. L'elenco dovrà indicare la pec e il numero di telefono del presidente del seggio nonché i contatti di un referente per gli Uffici amministrativi. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

Restano ferme invece le disposizioni normative con riferimento alla nomina dei componenti dei seggi istituiti in sedi diverse da quelle dell'Ordine (art. 5 LI) ossia il presidente del Consiglio

<sup>5</sup> Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del seggio elettorale per l'assenza di elettori (minimo cinque) cui affidare l'incarico di scrutatori, l'assemblea va dichiarata "deserta" e riconvocata. Della mancata costituzione del seggio deve essere redatto apposito verbale.

<sup>6</sup> Un seggio istituito in città diversa da quella dove ha sede l'Ordine non può essere considerato sezione, ma seggio a tutti gli effetti (dec. C.N. 9.2.2005).

regionale, nella 1<sup>a</sup> giornata di votazione in presenza, sceglie prima dell'inizio delle operazioni, 5 scrutatori che siano in regola con i pagamenti delle quote e che non siano sospesi.




Il più anziano per iscrizione fra i 5 scrutatori esercita le funzioni del presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio. Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato<sup>7</sup>.

In caso di assenza, il presidente e il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale (art. 9 R.A.)<sup>8</sup>. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale (art. 5 LI).

#### 4.3. Locale del seggio

Il presidente del Consiglio regionale deve avere cura di istituire il seggio in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata (artt. 9 e 11 RA)<sup>9</sup>.

Si fa presente che presso i seggi delle circoscrizioni elettorali interessate saranno disponibili anche gli elenchi degli eleggibili iscritti al CML.



#### 4.4. Allestimento dei seggi decentrati

I seggi elettorali istituiti nei centri diversi dal capoluogo dovranno essere dotati delle infrastrutture necessarie a ricevere gli elenchi relativi agli iscritti aventi diritto di voto che non abbiano partecipato alle giornate di votazione telematica, al fine di ovviare ai casi di espressione elettorale multipla per un singolo avente diritto.

#### 4.5 Istituzione del seggio elettorale del CML

Ai sensi dell'art. 5 del RCML il seggio delle minoranze linguistiche è istituito presso l'Ordine nazionale dei giornalisti. Le funzioni di presidente e di segretario sono esercitate rispettivamente dal Presidente e dal Consigliere segretario del Consiglio nazionale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, da un consigliere nazionale delegato dal Presidente. Il seggio elettorale del CML compie le operazioni di scrutinio del voto online e di quello in presenza espresso dagli iscritti appartenenti alle minoranze linguistiche nonché proclama i rappresentanti delle minoranze linguistiche (professionista e pubblicita) eletti al CNOG.

<sup>7</sup> Il Consiglio nazionale ha precisato che, nel caso in cui vengano istituiti seggi decentrati, il presidente dell'Ordine uscente, deputato per legge a svolgere le funzioni di presidente dell'Assemblea, non può essere uno e trino e pertanto si impone che suoi rappresentanti, precedentemente da lui (e non dal Consiglio) individuati e designati, svolgano le funzioni di presidente di Assemblea (C.N. 16.12.2004). Se non si è consiglieri uscenti non si può essere né presidente delegato di assemblea né segretario delegato di seggio (C.N. 16.12.2004).

<sup>8</sup> In occasione di assenza del presidente del seggio o del segretario è stato ritenuto che uno scrutatore potesse sostituirli in quanto investito delle funzioni del "funzionario di fatto" (C.N. 24.11.1989; C.N. 4.11.1992).

<sup>9</sup> Dal disposto normativo si ricava, senza ombra di dubbio, che l'elettore deve esprimere il proprio voto non soltanto in tutta segretezza, ma immediatamente e, addirittura, in una parte della sala adibita a seggio elettorale. Pertanto, non è ammesso che si possa esercitare il proprio voto in un locale diverso da quello adibito a seggio elettorale (C.N. 9.2.2005).

## 5. ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

### 5.1. Formazione e trasmissione a cura del Consiglio regionale

I nominativi degli aventi diritto al voto – passivo e attivo – divisi per elenco, si trasmettono al Consiglio nazionale **5 giorni lavorativi** antecedenti la prima giornata elettorale in modalità telematica (art. 10, RV). Gli elenchi devono contenere per ciascun iscritto codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, data di prima iscrizione, elenco attuale di appartenenza, pec, comune e provincia, Ordine regionale di iscrizione nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento delle quote (art. 9 RA)<sup>10</sup>.

Al fine di risolvere il problema dell'omonimia tra giornalisti, l'iscritto eleggibile potrà segnalare all'Ordine regionale una specificazione alle sue generalità (chiedendo di aggiungere, qualsiasi altro elemento ritenuto utile alla sua piena e certa identificazione e riconoscibilità) tale da consentire all'elettore di rappresentare chiaramente l'intenzione di voto. Tale specifica verrà annotata nel file relativo all'elettorato passivo per consentirne la visualizzazione sulla scheda virtuale.



#### **Nota operativa n. 4**

Il file della base di dati relativo all'elettorato attivo e passivo, differenziato per elenco di iscrizione, è elaborato da ciascun Ordine regionale e trasmesso via pec all'Ordine nazionale all'indirizzo [elezioni@pec.cnog.it](mailto:elezioni@pec.cnog.it). (art. 12 RA). Per risolvere i casi di omonimia, l'interessato deve rivolgersi all'Ordine regionale indicando la specifica alle sue generalità non oltre 8 giorni antecedenti alla 1^ giornata di voto telematico.

### 5.2. Formazione e trasmissione degli elenchi dell'elettorato passivo iscritto al CML

Per quanto riguarda le minoranze linguistiche, il CNOG entro 10 giorni antecedenti la data fissata in 1^ convocazione dell'assemblea elettiva, provvede a trasmettere agli Ordini regionali gli elenchi dell'elettorato passivo, suddivisi per categoria e per minoranza linguistica. Gli aventi diritto al voto per le minoranze linguistiche non partecipano alle elezioni dei rappresentanti territoriali al Consiglio nazionale (art. 12, RV).

## 6. VOTAZIONI

### 6.1 Modalità di voto telematico

Si può votare online accedendo alla cabina elettorale virtuale il cui link è pubblicato sul sito [www.odg.it](http://www.odg.it) nelle giornate indicate nell'avviso di convocazione. Il seggio telematico è aperto dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Si accede alla cabina elettorale tramite Spid o Cie. Una volta effettuato l'accesso sarà possibile scegliere di votare per gli organi del regionale o per il Consiglio nazionale secondo l'ordine prescelto. L'elettore dovrà dare l'assenso ad un modulo di assunzione di responsabilità relativo alla modalità di voto conforme alla legge e al regolamento nonché sulla privacy prima di procedere oltre. Una volta entrati nella cabina elettorale sarà disponibile un video tutorial sulla modalità di voto e sarà consultabile l'elenco

<sup>10</sup> La procedura dettata dall'art. 9 non si riferisce soltanto alla ipotesi in cui venga istituito un solo seggio, ma anche alla ipotesi in cui vengano istituiti più seggi. Pertanto, ogni seggio, in aggiunta agli elenchi dei giornalisti aventi diritto al voto in tutta la circoscrizione deve avere anche, e soprattutto, l'elenco relativo agli aventi diritto al voto in quel seggio. In ciascun seggio debbono esercitare il diritto di voto soltanto quegli elettori ivi iscritti e non anche indistintamente i residenti nella regione, salvo deroghe e fatte salve le opportune istruzioni per evitare duplicazioni di voto (C.N. 16.12.2004).

degli eleggibili. L'elettore quindi si troverà a poter scegliere se iniziare l'operazione di voto dalla scheda dell'Ordine nazionale oppure da quella dell'Ordine regionale. La durata massima per l'espletamento delle operazioni di voto è pari a 20 minuti a partire dall'apertura della scheda virtuale: in alto a destra è visualizzato un timer che indica il tempo residuo. Digitando le prime due lettere del nominativo nel form, il sistema restituirà delle caselle complete di nome, cognome, data di nascita ed eventuale specificazione, cliccando sulle quali il votante potrà esprimere la propria preferenza. L'elettore potrà esprimere preferenze fino a un massimo di nominativi per ogni riga mostrata oppure votare scheda bianca. Espresso il voto, una schermata confermerà l'operazione la cui ricevuta potrà essere scaricata/stampata cliccando sull'apposito link e in ogni caso essa è trasmessa via pec. **Chi sceglie di esprimere il proprio voto attraverso la modalità telematica non potrà votare in presenza.** L'elettore potrà anche scegliere di votare per l'Ordine regionale e/o per l'Ordine nazionale non nella medesima giornata ancorché nelle date dedicate al voto telematico.

## 6.2. Affluenza al voto online e reportistica

Al termine di ogni giornata di votazione telematica è possibile fare il download del report di quanti hanno già espresso il voto. Il report viene elaborato dal sistema in modo automatico circa 20 minuti dopo la chiusura del seggio virtuale. Contestualmente verrà trasmessa via pec ai presidenti di seggio una comunicazione di stato del sistema contenente il numero complessivo di voti raccolti nell'urna ed il numero di utenti contenuti nel registro elettorale con le rispettive impronte digitali; tali impronte (stringa alfanumerica) garantiscono l'integrità delle banche dati del registro elettorale e dell'urna.

I voti espressi sono raccolti in un database criptato che garantisce la segretezza, l'integrità e l'immodificabilità dei dati (art. 13 RV).



### Box 3

#### Verifica del quorum di validità dell'assemblea in 1^ convocazione

Le informazioni contenute nei report elaborati a conclusione delle giornate di votazione telematica e messe a disposizione anche con la pubblicazione sui siti regionali e nazionale, sono essenziali ai fini della verifica della validità dell'assemblea in 1^ convocazione. Infatti, solo laddove l'assemblea sia stata validamente costituita sarà possibile procedere allo scrutinio dei voti, in presenza e online.

## 7. VOTAZIONI IN PRESENZA

### 7.1. Operazioni preliminari al voto in presenza

L'elenco degli iscritti aventi diritto al voto, esclusi i nominativi di quanti hanno già votato in via telematica, è scaricabile direttamente dall'area riservata da parte del presidente del seggio elettorale del capoluogo regionale dalle ore 12 del sabato antecedente il voto in presenza (art. 14, comma 1, RV).



### Nota operativa n. 5

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio regionale dell'Ordine, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, debbono essere firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l'indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere (art. 8 RA). Il Consiglio nazionale raccomanda di utilizzare nuove schede e di colore differente da quelle utilizzate nella tornata precedente.

## **7.2. Modalità di voto**

L'elettore viene ammesso a votare previo l'accertamento della sua identità da compiersi mediante l'esibizione della tessera professionale o di documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Gli iscritti negli elenchi dell'Albo, non in regola con il pagamento dei contributi, sono ammessi a votare su presentazione di un documento attestante l'avvenuto pagamento delle quote morose (art. 10 RA)<sup>11</sup>. Per la votazione del CML il votante accederà ai rispettivi elenchi formati dal CNOG.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di righe non superiore a quello dei componenti degli organi da eleggere, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega (art. 6 LI). L'elettore, ritirata la scheda per il Consiglio nazionale e/o quella per l'Ordine regionale, viene invitato a votare nella cabina elettorale. Effettuato il voto provvede a chiudere la scheda e riconsegnarla al presidente del seggio il quale la depone nell'urna (art. 11 RA).

## **7.3. Certificazione**

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori<sup>12</sup>. Viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento delle quote dovute; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali (art. 11 RA).

## **7.4. Durata e chiusura delle votazioni**

Il voto si esprime dalle 10:00 alle 18:00. Decorso il tempo, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione (art. 6 LI).

In considerazione dell'introduzione del voto telematico la votazione in presenza si svolge in una sola giornata.

# **8. ASSEMBLEA ELETTORALE IN 1^ CONVOCAZIONE**

## **8.1 Validità dell'assemblea**

Ai fini della validità dell'assemblea in 1^ convocazione, si tiene conto degli iscritti che hanno votato in modalità telematica e di quelli che hanno votato in presenza. Pertanto, l'Assemblea è valida in 1^ convocazione quando la somma dei votanti telematici e di quelli in presenza corrisponda almeno alla metà degli iscritti (art. 4 LI).

## **8.2 Accertamento della validità ed eventuale rinvio in 2^ convocazione**

---

<sup>11</sup> Si richiama la citata nota 5. Il CN ha più volte sottolineato che non è ammesso il pagamento delle quote in sede di ballottaggio.

<sup>12</sup> In relazione alla necessaria apposizione della firma, va ricordato che la violazione dell'art. 11 del R.A. comporterebbe un insanabile vizio nei risultati delle elezioni, trattandosi di norma evidentemente destinata a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: è chiaro, infatti, che la sua inosservanza impedisce l'individuazione precisa dei votanti (il problema si pone essenzialmente per quegli elettori a fianco al nominativo dei quali è stata apposta soltanto una "x" e non, anche, la firma dello scrutatore), introducendo un elemento di incertezza che mal si concilia con l'obiettivo del legislatore di rendere chiara e trasparente l'intera procedura (anche assicurando che ciascuna votazione venga "certificata" dallo scrutatore mediante l'apposizione della sua firma accanto al nome dell'elettore) (C.N. 9.10.2002).

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi (art. 12 R.A.). Il presidente del seggio elettorale regionale comunica quindi via pec all'Ufficio elettorale centrale il numero dei votanti in presenza e quello dei votanti on line per procedere alle operazioni successive. Qualora in 1<sup>a</sup> convocazione non venga raggiunto il quorum di validità (la metà degli iscritti ai rispettivi elenchi dell'Albo regionale, ai sensi dell'art. 4 della LI) in una o più circoscrizioni elettorali, l'Ufficio elettorale non procede allo scrutinio. In particolare, per quanto riguarda la votazione in presenza il presidente non procede allo spoglio delle schede che vengono conservate in un plico sigillato<sup>13</sup>. Stesso dicasi per i voti espressi telematicamente che rimarranno, pertanto, secretati e inaccessibili. Il presidente, quindi, rinvia le operazioni elettorali in 2<sup>a</sup> convocazione (art. 12 R.A.).

### 8.3. Validità della 1<sup>a</sup> convocazione relativa ad un solo elenco

Accertata la validità dell'assemblea con riferimento ai soli votanti professionisti o ai soli votanti pubblicisti con riferimento all'Ordine regionale, all'Ordine nazionale, il presidente del seggio elettorale regionale dà immediato inizio, insieme agli scrutatori, alle operazioni di spoglio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione<sup>14</sup> (art. 13 R.A.). Le votazioni relative all'elenco che non ha raggiunto il quorum di validità assembleare, sono rinviate in 2<sup>a</sup> convocazione.



#### Nota operativa n. 6

Lo scrutinio delle schede deve seguire il seguente ordine:

1. Schede cartacee della votazione per il Consiglio nazionale;
2. Schede cartacee della votazione per gli organi regionali.

Solo successivamente, infatti, previa trasmissione della chiave di cifratura dell'Ufficio elettorale centrale, il presidente dell'ufficio elettorale regionale potrà accedere alla piattaforma per lo scrutinio delle votazioni telematiche per il Consiglio nazionale e per il Consiglio regionale.

### 8.4. Scrutinio delle schede cartacee

Il presidente del seggio, prima delle operazioni di scrutinio del voto telematico, procede allo scrutinio delle schede cartacee (art. 6 LI). Sono considerate **nulle** le schede diverse da quelle previste dal RA o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante. Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti<sup>15</sup> nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere (art. 13 R.A.).

In tale ultimo caso la nullità è da intendersi riferita alla scheda che riporta un numero di voti espressi maggiore di quello consentito<sup>16</sup>. Attesa l'unicità della scheda, la nullità riguarda tutte

<sup>13</sup> Per "elettori aventi diritto al voto" è da intendersi il totale degli iscritti e non già il numero di coloro in regola con il pagamento delle quote (C.N. 4.10.2007).

<sup>14</sup> Il Consiglio nazionale ha ribadito che un seggio istituito in città diversa da quella dove ha sede l'Ordine è seggio a tutti gli effetti. Questo vuol dire che deve essere seguita la stessa procedura e ciò vale anche per lo scrutinio, che deve essere fatto presso ciascun seggio (C.N. 9.2.2005). Non possono essere trasferite le urne di un seggio distaccato al seggio principale e aperte, per lo spoglio, in questa sede. Così facendo gli elettori del seggio distaccato non possono assistere, come previsto, allo scrutinio che li riguarda direttamente (C.N. 9.10.2002).

<sup>15</sup> Nel caso di omonimia (ossia identità del nome e del cognome), in assenza di liste di candidati in senso proprio, il voto si esprime specificando sulla scheda cartacea, oltre al nominativo, la data di nascita (anno), al fine di fugare incertezza sulla preferenza.

<sup>16</sup> Il Consiglio nazionale ha dichiarato nulle tali schede in considerazione del fatto che non è possibile distinguere la chiara volontà dell'elettore senza indicare un criterio di eccedenza che le disposizioni di legge e regolamentari

le votazioni ivi contenute (ad esempio Consiglio e Collegio dei revisori), indipendentemente dalla circostanza che il surplus nelle preferenze riguardi solo una delle votazioni<sup>17</sup>.



**Box 4**

**Trasmissione della password e scrutinio dei voti telematici**

Al termine delle operazioni di scrutinio del voto cartaceo, il presidente del seggio regionale richiederà all'ufficio elettorale centrale, con pec, il file delle chiavi per poter effettuare lo scrutinio. Ciò consentirà di leggere i report che specificeranno tra l'altro:

- il numero di schede bianche espresse telematicamente per Organo, utile per definire il quorum elettivo;
- il numero delle preferenze espresse telematicamente per gli eleggibili del Consiglio regionale, Collegio dei Revisori dei Conti e Consiglio nazionale.

### 8.5 Formazione della graduatoria

Terminato anche lo spoglio delle schede virtuali, il presidente del seggio elettorale regionale somma i voti presenti sulla piattaforma telematica a quelli cartacei nonché quelli pervenuti dagli eventuali seggi distaccati. Il presidente forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età (art. 13 RA). Quindi proclama i risultati e dichiara eletti coloro i quali abbiano riportato la maggioranza di cui all'art. 6 della LI.

Il presidente, quindi, determina sulla base della graduatoria, per quanti candidati debba procedersi, alla data stabilita nell'avviso di convocazione, a eventuale votazione di ballottaggio (art. 13 RA).

### 8.6 Verbalizzazione delle operazioni del seggio

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo (art. 13 R.A.) la cui copia è trasmessa all'Ordine nazionale unitamente ai report sintetici sui risultati.

## 9. ASSEMBLEA ELETTORALE IN 2<sup>^</sup> CONVOCAZIONE

### 9.1 Validità dell'assemblea

L'assemblea è valida in 2<sup>^</sup> convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 4 LI).

### 9.2 Scrutinio e proclamazione

Per quanto riguarda le operazioni di scrutinio si rimanda alle descrizioni analitiche contenute nel BOX n. 4 e nel par. 8.4.

Il presidente del seggio elettorale regionale proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie ed elenchi, coloro i quali che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti

---

non indicano, oltre alla circostanza che le preferenze eccedenti potrebbero essere considerate un segno di riconoscimento (C.N. 4.10.2007 confermata da sentenza Tribunale Milano n. 5251/2008).

<sup>17</sup> Il Consiglio nazionale ha dichiarato nulle tali schede nelle quali erano contenute, indifferentemente, più preferenze di quelle consentite sia per la elezione dei consiglieri regionali sia dei revisori dei conti rilevando che unica è la scheda e unico è anche lo scrutinio effettuato dal seggio con l'attribuzione delle preferenze ai diversi candidati (C.N. 31.3.2009).

(art. 13 R.A.)<sup>18</sup>. Procede inoltre alla proclamazione “con riserva” del giornalista pubblicista eletto al Consiglio nazionale.

Si evidenzia che nel silenzio della legge, è da ritenere che per determinare il conseguimento della maggioranza assoluta bisogna far riferimento unicamente ai **voti validamente manifestati** e che la scheda bianca o il voto nullo escludano i rispettivi autori dal novero dei votanti (C.N. 6.10.1998 – Consiglio di Stato, Sez. Terza, 4.2.1997 - C.N. 4.10.2007).

### 9.3 Rinvio a eventuale ballottaggio

Allorché non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da qualcuno dei candidati si procede alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze. Gli eleggibili in ballottaggio saranno pari al doppio dei consiglieri ancora da eleggere (art. 6 LI)<sup>19</sup>.



#### **Nota operativa n. 7**

Gli Uffici degli Ordini regionali dovranno trasmettere agli Uffici del Cnog gli elenchi – professionisti e pubblicisti – degli eleggibili al ballottaggio, avendo cura di verificare (anche a mezzo di acquisizione di autocertificazione) la posizione previdenziale attiva per attività giornalistica. Occorre tenere presente che nel predisporre le schede contenenti i nomi dei candidati al ballottaggio gli stessi vanno elencati in base al numero dei voti riportati e non in ordine alfabetico.

## 10. BALLOTTAGGIO

Per quanto riguarda le operazioni di scrutinio si rimanda alle descrizioni analitiche contenute nel BOX n. 4 e nel par. 8.4. Si rileva che nel caso di ballottaggio l’elettore dovrà effettuare la selezione direttamente dalla scheda e non dovrà effettuare alcuna ricerca di nominativi. Compiuto lo scrutinio il presidente dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

## 11. COMUNICAZIONI ESITO ELEZIONI

Il presidente del seggio elettorale regionale, immediatamente dopo l’avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della giustizia e al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti. Copia dei verbali unitamente ai report sintetici sui risultati è trasmessa all’Ordine nazionale. Provvede poi alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede dell’Ordine regionale (art. 6 LI, art. 15 RA, art. 18 RV)<sup>20</sup>. Per l’invio dei dati al Consiglio nazionale si raccomanda l’utilizzo del facsimile di nota riepilogativa dei risultati delle votazioni pubblicato sul sito [www.odg.it](http://www.odg.it) nel box “SPECIALE ELEZIONI 2025”.

<sup>18</sup> La norma impone che la proclamazione degli eletti debba avvenire in ordine di graduatoria e, perché ciò possa essere fatto, è ovvio che occorre poter disporre del dato finale e complessivo, disponibile dopo le operazioni di ballottaggio (C.N. 9.2.2005).

<sup>19</sup> Irrilevante è il fatto che il componente del seggio, ammesso al ballottaggio, continui ad esercitare la sua funzione a meno che, nell’esercizio di tali funzioni, non ponga in essere un’attività di propaganda elettorale o, comunque, non influisca sulle operazioni elettorali (C.N. 4.11.1992).

<sup>20</sup> L’espressione “proclamazione del risultato delle elezioni” indica, senza possibilità di equivoci, che si tratta del risultato definitivo e finale delle votazioni (C.N. 9.2.2005).

## 12. ELEZIONI RAPPRESENTANTI MINORANZE LINGUISTICHE

### 12.1 Assemblea in 1<sup>a</sup> convocazione

Per il CML, l'assemblea in 1<sup>a</sup> convocazione è valida quando sia intervenuta almeno la metà degli iscritti agli iscritti al CML nei relativi elenchi. Al fine di stabilire il raggiungimento del quorum di validità dell'assemblea i seggi elettorali regionali in cui si vota per il rappresentante delle minoranze linguistiche comunicano al seggio nazionale del CML il numero dei votanti in presenza, divisi per elenco. Raccolti i dati, il seggio nazionale del CML comunica formalmente ai seggi elettorali regionali la validità a meno delle l'assemblea, specificando l'elenco coinvolto. Nel caso di validità, il presidente dell'ufficio elettorale regionale raccoglie le schede in un plico sigillato per la spedizione raccomandata, al seggio elettorale CML unitamente al verbale relativo alle operazioni di voto. Nel caso di assemblea invalida, invece, il presidente non procede allo scrutinio delle schede che vengono conservate in un plico sigillato, e rinvia le operazioni elettorali in 2<sup>a</sup> convocazione.

### 12.2. Assemblea in 2<sup>a</sup> convocazione

L'assemblea è valida in 2<sup>a</sup> convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 4 LI). terminate le operazioni di voto, il presidente dell'ufficio elettorale regionale raccoglie le schede in un plico sigillato e le trasmette al seggio elettorale delle minoranze linguistiche per lo scrutinio, allegando il verbale relativo alle operazioni di voto (art. 6 R. CML). Non è previsto il turno di ballottaggio (art. 4 R. CML).



#### **Nota operativa n. 8**

Nel caso di assemblea valida gli Uffici degli Ordini regionali interessati all'elezione delle minoranze linguistiche trasmettono, entro il giorno successivo allo spoglio all'Ordine nazionale, con plico la cui spedizione risulti tracciabile, il verbale delle operazioni relative all'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche nonché le schede che saranno scrutinate dal seggio elettorale del CML.

### 12.3 Scrutinio Ufficio CML per le minoranze linguistiche

Pervenuti i plichi con le schede, il presidente del CML convoca il seggio elettorale per lo scrutinio delle schede cartacee e di quelle elettroniche. Il CML redige, in base ai voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti al fine dell'assegnazione dei seggi riservati. Il presidente del CML proclama eletti il rappresentante delle minoranze linguistiche dell'elenco pubblicisti e il rappresentante delle minoranze linguistiche dell'elenco professionisti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora il rappresentante pubblicista appartenga alla stessa minoranza del rappresentante professionista, viene eletto chi tra i due abbia riportato il maggior numero di voti.

Gli eletti sono sottoposti alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento generale per le elezioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

## 13. RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI

### 13.1 Come proporre ricorso

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo può proporre reclamo direttamente al Consiglio nazionale dell'Ordine, **entro 10 giorni** dalla proclamazione. Tale

procedura è identica sia che si contesti l'elezione di un componente del Consiglio regionale sia che si contesti quella di un consigliere nazionale (art. 8 e art. 16 LI)<sup>21</sup>.

### 13.2 Effetti del ricorso. Esiti dell'impugnativa


I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 LI, non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, nei ricorsi in materia elettorale (...) su specifica domanda del ricorrente nell'atto introduttivo o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato (artt. 60 della LI e 59 del R.A.).



Nel caso di accoglimento del ricorso e di conseguente **annullamento dell'elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale** o di specifico Collegio dei Revisori dei Conti, si applica l'art. 18 del R.A.

Quando il **reclamo investe l'elezione di tutto il Consiglio regionale** e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che sono indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla (art. 19 del R.A.).

Quando il **reclamo investe l'elezione di propri componenti** il Consiglio nazionale stesso fissa un termine non superiore a 30 giorni perché da parte dell'Assemblea regionale interessata si provveda al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla (art. 20 del R.A.).



#### **ASSISTENZA**

Nel corso delle votazioni l'assistenza tecnica è garantita attraverso  
- il servizio telefonico al numero 06 84009743  
- posta elettronica all'indirizzo [support@skyvote.it](mailto:support@skyvote.it)

Apposita assistenza è altresì garantita ai seggi elettorali regionali (email: [supporto\\_seggio@skyvote.it](mailto:supporto_seggio@skyvote.it)).

<sup>21</sup> Il Consiglio di Stato (sent. 31.7.1998 n. 1149) ha specificato in modo esplicito che il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli eletti non trova alcuna deroga per effetto del possibile sdoppiamento in due turni delle operazioni di voto. Ciò in quanto le operazioni elettorali – seppur, ma solo eventualmente, ripartite in due turni – mantengono comunque un carattere unitario (C.N. 9.2.2005).

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Estratto (elezioni) Legge 69/1963 – Ordinamento della professione di giornalista

#### Capo I - Dei Consigli dell'Ordine regionali o Interregionali

(...)

##### **Art. 3 - Composizione dei Consigli regionali o interregionali**

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione.

Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

##### **Art. 4 - Elezione dei Consigli dell'Ordine**

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

##### **Art. 5 - Votazioni**

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti.

Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

##### **Art. 6 - Scrutinio e proclamazione degli eletti**

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie.

Non è ammesso il voto per delega. Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovano nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno

riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

***Art. 7 - Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni***

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Legge n. 69/1963 - Ordinamento della professione di giornalista 13

***Art. 8 - Reclamo contro le operazioni elettorali***

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

(...)

***Art. 16 - Consiglio nazionale: composizione***

È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.

Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio è attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.

Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime finalità, in sede di prima applicazione è costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali.

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

\*\*\*

## **Estratto (elezioni) D.P.R. n. 115/1965 - Regolamento attuativo legge 69/1963**

### **Capo I - Dei Consigli dell'Ordine regionali o interregionali**

(...)

#### ***Art. 5 - Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali - Durata***

L'avviso di convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione.

Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 11, lettera h) e 20, lettera f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla, eventuale seconda convocazione.

#### ***Art. 6 - Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - Sede***

Per la elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei consigli regionali o interregionali, i consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo

degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del consiglio interessato.

#### ***Art. 7 - Elettorato passivo***

L'anzianità di Iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

#### ***Art. 8 - Schede di votazione***

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento.

Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, la indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.

#### ***Art. 9 - Seggio elettorale***

Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'albo nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere Istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.

I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

#### ***Art. 10 - Identificazione dell'elettore***

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del saggio.

Gli iscritti negli elenchi dell'albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli articoli 11, lettera h) e 20 lettera f) della legge, sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.

#### ***Art. 11 - Votazione***

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata, in modo tale da assicurare la segretezza del voto quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali. Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione, dall'art. 6, secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala.

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate e, il giorno successivo, riaperte alla presenza di un notaio.

### ***Art. 12 - Validità dell'assemblea***

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.

Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.

Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.

In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

### ***Art. 13 - Scrutinio***

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.

Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

***Art. 14 - Elezioni del Collegio dei revisori dei conti***

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma, dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

***Art. 15 - Comunicazione dell'esito delle elezioni***

Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.

**Capo II - Del Consiglio nazionale dell'Ordine**

***Art. 16 - Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***

Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali e interregionali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo alla data di invio dell'avviso di convocazione della assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge.

Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione.

L'elezione avviene secondo le disposizioni degli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

***Art. 17 - Reclamo contro le operazioni elettorali***

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o Interregionali e dal Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli articoli 8 e 16 della legge, sono regolati dagli articoli 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

***Art. 18 - Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione***

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro la elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.

La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti di un ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

***Art. 19 - Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale***

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del commissario straordinario.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina il commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.

Il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiarerà nulla anche la elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.

***Art. 20 - Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale***

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge contro la elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo della elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.

L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

\*\*\*

**Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'ordine dei giornalisti**

**Capo I – Procedura elettorale mista**

***Art. 1 - Determinazione della modalità elettorale***

1. Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si svolgono con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza di cui alla legge 69/1963, oppure sostituendola solo in situazioni straordinarie che rendono impossibile l'affluenza ai seggi.

2. In casi straordinari, almeno sette giorni prima dell'apertura del seggio telematico, il presidente regionale, sentiti il Consiglio regionale e il presidente nazionale, dichiara sotto la propria responsabilità, e motivandola, l'impossibilità di aprire il seggio fisico. Il presidente regionale provvederà ad avvisare immediatamente gli iscritti via pec e attraverso il sito dell'Ordine regionale.

3. Il voto telematico precede il voto in presenza ed è espresso attraverso una piattaforma informatica.

4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'art. 4 della legge 69/1963 e all'art. 16, secondo comma, del D.P.R. 115/1965 riportano anche le istruzioni per le votazioni con modalità telematica e le procedure che garantiscono la segretezza e la sicurezza del voto.

#### **Art. 2 - Circoscrizioni elettorali**

1. Le elezioni degli organismi dell'Ordine si svolgono in ciascuna circoscrizione regionale; per quanto concerne i rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute si rinvia al regolamento specifico.

#### **Art. 3 - Elettorato attivo e passivo**

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo i professionisti e i pubblicisti iscritti nell'Albo, in regola con il pagamento delle quote dovute all'Ordine.
2. Sono esclusi dall'esercizio dell'elettorato attivo e passivo i giornalisti sospesi dall'esercizio della professione alla data della prima convocazione dell'assemblea elettorale.
3. Sono titolari del diritto di elettorato passivo al Consiglio regionale e al Consiglio nazionale coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali e che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione.
4. Per calcolare l'anzianità di iscrizione si fa riferimento alla data della prima convocazione dell'assemblea elettorale.
5. Per essere eletti al Consiglio nazionale bisogna inoltre essere titolari di una posizione previdenziale attiva derivante da attività giornalistica.
6. Possono essere eletti come componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale, in ragione di 2 professionisti e un pubblicista, gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.
7. Per le elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio nazionale delle minoranze linguistiche riconosciute si rinvia al regolamento specifico.

#### **Art. 4 - Ulteriori condizioni per il voto telematico**

1. Per esercitare il voto in modalità telematica, la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico in prima convocazione e, qualora il versamento non avvenga presso la sede dell'Ordine, l'interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio regionale prova dell'avvenuto pagamento.

### **Capo II - Convocazione dell'assemblea**

#### **Art. 5 - Termine di convocazione dell'assemblea elettorale**

1. L'assemblea per l'elezione degli organismi dell'Ordine deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.

#### **Art. 6 - Avviso di convocazione delle elezioni: modalità e oggetto**

1. L'avviso di convocazione a firma del presidente del Consiglio regionale deve essere inviato via pec almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti aventi diritto al voto.
2. Della convocazione deve essere dato altresì avviso, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali.
3. L'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale deve contenere:
  - a) l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza;
  - b) i giorni e gli orari per l'esercizio del voto telematico;
  - c) il luogo, i giorni e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione; la seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima;

- d) l'indicazione del seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto;
- e) l'eventuale votazione di ballottaggio in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione;
- f) per coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote, l'avviso deve contenere l'invito a provvedere al pagamento delle quote stesse, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione; per l'esercizio del voto telematico si richiama all'art. 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Costituzione dell'Ufficio elettorale centrale**

1. È costituito presso la sede del Consiglio nazionale l'Ufficio elettorale centrale con il compito di sovrintendere alle operazioni di votazione con modalità telematica.
2. Le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale sono pubbliche.
3. L'Ufficio elettorale centrale è composto da cinque scrutatori nominati dal presidente del Consiglio nazionale scegliendo, negli elenchi degli elettori, giornalisti in regola con le quote e che non siano stati sospesi.
4. Il più anziano per iscrizione fra i cinque scrutatori esercita le funzioni di presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.
5. L'Ufficio elettorale centrale non viene costituito nel caso di sole elezioni per il rinnovo di organismi regionali.

#### **Art. 8 - Costituzione dei seggi elettorali regionali**

1. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione telematica il presidente del Consiglio regionale costituisce il seggio elettorale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 115/1965 scegliendo, negli elenchi degli elettori, cinque scrutatori che siano in regola con i pagamenti delle quote e che non siano sospesi, al fine di favorirne la formazione operativa.
2. Il più anziano per iscrizione fra i cinque scrutatori esercita le funzioni di presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.
3. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.
4. Ciascun seggio elettorale della circoscrizione sovrintende alle votazioni e alle operazioni di scrutinio del voto in presenza. Al seggio centrale della circoscrizione competono anche le operazioni di scrutinio del voto telematico.
5. Il seggio elettorale della circoscrizione sovrintende anche alle operazioni telematiche nel caso di sole elezioni di organismi regionali.
6. In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal Presidente del Consiglio regionale.

#### **Art. 9 - Periodo di esercizio del voto telematico**

1. Nell'avviso di convocazione sono indicati i giorni in cui è possibile esercitare il voto telematico.
2. Il voto telematico si esercita dalle 10 alle 20, e comunque per dieci ore, in due giornate consecutive antecedenti sia la data della prima convocazione sia quella dell'eventuale seconda convocazione in presenza.
3. In caso di ballottaggio il voto telematico si esercita con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. I voti espressi sono computati ai fini del quorum della prima assemblea.
5. Chiusa la singola votazione telematica, il sistema esclude dall'elenco degli aventi diritto coloro che hanno esercitato il voto telematico.

**Art. 10 - Trasmissione degli elenchi degli aventi diritto al voto**

1. Cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di voto per il rinnovo degli organismi nazionali e regionali dell'Ordine, il Consiglio regionale trasmette via pec al Consiglio nazionale i distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.
2. Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo e l'indicazione della regolarità nel pagamento delle quote.

**Art. 11 - Validità dell'assemblea in prima e in seconda convocazione**

1. L'assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, compresi coloro che hanno espresso il voto per via telematica; l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi, tenendo conto anche dei votanti in modalità telematica e di coloro che hanno espresso il voto in eventuali seggi periferici.
3. Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli aventi diritto al voto, non si procede allo spoglio delle schede che vengono chiuse in un plico sigillato. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione dichiara quindi non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione. Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, oppure quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che hanno diritto al voto in base ai rispettivi elenchi, si provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco si rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in un plico sigillato le relative schede.

**Art. 12 - Adempimenti per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche nel Consiglio nazionale**

1. I Consigli regionali dell'Ordine trasmettono via pec al Consiglio nazionale, in formato aperto, entro quindici giorni antecedenti la data fissata in prima convocazione dell'assemblea elettiva, i nominativi degli iscritti che abbiano dichiarato l'ap-partenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta. A fianco di ciascun nominativo deve essere indicata la minoranza di appartenenza e la titolarità di una posizione previdenziale attiva oltre a quanto previsto dall'art. 10 comma 2.
2. Entro i dieci giorni antecedenti la data fissata in prima convocazione dell'assemblea elettiva, il Consiglio nazionale trasmette ai Consigli regionali gli elenchi, suddivisi per categoria e per minoranza linguistica, degli iscritti titolari dell'elettorato passivo.
3. Gli aventi diritto al voto per le minoranze linguistiche non partecipano alle elezioni dei rappresentanti territoriali al Consiglio nazionale.

**Capo III - Votazioni**

**Art. 13 - Modalità della votazione telematica**

1. Il voto telematico è espresso accedendo alla piattaforma informatica elettorale con una modalità protetta nelle giornate indicate negli avvisi di convocazione.
2. Per accedere alla piattaforma telematica elettorale gli aventi diritto devono far parte dell'anagrafica regionale degli iscritti (elenco professionisti o elenco pubblicisti) e utilizzare le credenziali personali.
3. Per le elezioni dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, gli aventi diritto al voto accedono ai rispettivi elenchi.

4. Al termine di ogni turno di votazione telematica la piattaforma fornisce la percentuale di quanti hanno già espresso il voto, che viene resa pubblica sul sito internet di ogni Consiglio regionale.
5. I voti espressi sono raccolti in un database criptato che garantisce la segretezza, l'integrità e l'immodificabilità dei dati.
6. Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale riceve dalla piattaforma in modalità sicura le password di accesso per le operazioni di scrutinio.

#### **Art. 14 - *Votazione in presenza***

1. L'elenco degli iscritti aventi diritto al voto, esclusi i nominativi di quanti hanno già votato in via telematica, viene inviato attraverso la piattaforma informatica ai presidenti dei seggi elettorali immediatamente prima dell'apertura del seggio fisico.
2. La votazione in presenza è disciplinata dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. 115/1965.

#### **Art. 15 - *Scrutinio***

1. Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio regionale dà avvio alle operazioni di scrutinio del voto in presenza. Tali operazioni hanno carattere pubblico.
2. Terminato lo spoglio dei voti in presenza, il presidente del seggio regionale richiede all'Ufficio elettorale centrale la password d'accesso al database dei risultati del voto espresso telematicamente per la regione di competenza.
3. I voti espressi presso il seggio elettorale si sommano a quelli presenti sulla piattaforma telematica.
4. Il presidente del seggio centrale della circoscrizione annuncia i risultati e proclama eletti coloro i quali abbiano riportato la maggioranza assoluta di cui all'art. 6 della legge 69/1963. Proclama inoltre eletto il giornalista pubblicista eletto con riserva al Consiglio nazionale.

#### **Art. 16 - *Ballottaggio***

1. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti, o da alcuno dei candidati, si procede a convocare, entro otto giorni, un'assemblea successiva per la votazione di ballottaggio.
2. Tra coloro che hanno riportato più voti, partecipa al ballottaggio il doppio dei candidati rispetto ai seggi da attribuire.

#### **Art. 17 - *Proclamazione degli eletti***

1. A seguito delle operazioni di ballottaggio il presidente del seggio centrale della circoscrizione annuncia il risultato elettorale e procede alla proclamazione degli eletti e a quella del giornalista pubblicista eletto con riserva al Consiglio nazionale.

#### **Art. 18 - *Comunicazioni***

1. Il presidente del Consiglio regionale, in qualità di presidente dell'assemblea elettorale, dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione con riserva delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede e pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.

#### **Art. 19 - *Norma transitoria e finale***

1. Nel caso in cui le elezioni si svolgano nei mesi di gennaio e febbraio sono ammessi alla votazione telematica i giornalisti in regola con il pagamento delle quote il giorno della convocazione delle elezioni.

\*\*\*

**Regolamento per l'elezione dei consiglieri nazionali in rappresentanza delle minoranze linguistiche  
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti secondo quanto previsto  
dall'art. 16, v comma, della l. 69/1963**

***1. Tutela delle minoranze linguistiche***

1. L'Ordine dei giornalisti assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche tutelate dalla Repubblica nella legislazione vigente.

***2. Istituzione del Collegio delle Minoranze Linguistiche***

1. Al fine di garantire la rappresentanza di cui all'art. 1 all'interno del Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Collegio delle Minoranze Linguistiche (CML) che comprende tutte le circoscrizioni territoriali degli Ordini regionali.

2. Al CML possono iscriversi volontariamente i giornalisti che si riconoscano in una delle minoranze linguistiche tutelate secondo quanto previsto dalle Legge 482/1999 ovvero albanese, catalano, germanico, greco, sloveno, croato, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano e sardo.

3. Per gli iscritti al CML resta immutato il diritto al voto per gli organi territoriali.

***3. Formazione degli elenchi delle minoranze linguistiche***

1. Unitamente alla comunicazione di cui all'art. 16, I comma, DPR 115/1965, il presidente del Consiglio nazionale, per il tramite dell'Ordine regionale, informa gli iscritti, della possibilità di presentare domanda di inserimento nel Collegio delle Minoranze Linguistiche per l'elenco di appartenenza (professionisti o pubblicisti).

2. Nell'elenco degli aventi diritto al voto per il CML vengono inseriti i giornalisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento che ne facciano richiesta presso il proprio Ordine regionale almeno 20 giorni prima della data fissata in prima convocazione, che attestino di appartenere ad una delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Repubblica italiana ai sensi della legislazione vigente e che dichiarino di svolgere (o di aver svolto) attività giornalistica riconducibile alla lingua minoritaria.

3. I Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti sono tenuti a trasmettere via pec al CML, in formato aperto, entro i 15 giorni antecedenti la prima convocazione, i nominativi degli iscritti che abbiano dichiarato l'appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta. A fianco di ciascun nominativo dovrà essere indicato l'elenco e la minoranza linguistica di appartenenza e la data di prima iscrizione all'Albo.

4. Entro i 10 giorni antecedenti la prima convocazione, il CML provvederà a trasmettere ai Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti gli elenchi (professionisti e pubblicisti) con l'indicazione della minoranza linguistica.

5. Il giornalista rimane iscritto nell'elenco della minoranza linguistica fino a quando non chieda ufficialmente di essere cancellato.

***4. Modalità e validità della votazione***

1. Le modalità di votazione del CML sono definite nel regolamento generale per l'elezione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

2. La votazione in prima convocazione è valida quando sia intervenuta almeno la metà degli iscritti al CML. Qualora non sia raggiunta la metà degli aventi diritto tra i professionisti, il

presidente del CML non procede allo spoglio delle schede e dichiara non valida la votazione. Analogamente si procederà per i pubblicitisti. In questo caso le operazioni elettorali saranno rinviate in seconda convocazione. Non è previsto il turno di ballottaggio.

#### ***5. Istituzione del seggio elettorale***

1. Il seggio elettorale del CML è istituito presso l'Ordine nazionale.
2. Le funzioni di presidente e di segretario sono esercitate rispettivamente dal Presidente e dal Consigliere segretario del Consiglio nazionale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, da un consigliere nazionale delegato dal Presidente.

#### ***6. Scrutinio e formazione delle graduatorie***

1. terminate le operazioni di voto, nelle circoscrizioni territoriali del CML il presidente dell'ufficio elettorale regionale raccoglie le schede in un plico sigillato e le trasmette al seggio elettorale delle minoranze linguistiche per lo scrutinio allegando il verbale relativo alle operazioni di voto.
2. Il seggio elettorale del CML redige, in base ai voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicitisti al fine dell'assegnazione dei seggi riservati.

#### ***7. Proclamazione degli eletti***

1. Il Presidente del CML proclama eletti il rappresentante delle minoranze linguistiche dell'elenco pubblicitisti e il rappresentante delle minoranze linguistiche dell'elenco professionisti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2. Qualora il rappresentante pubblicitista appartenga alla stessa minoranza del rappresentante professionista, viene eletto chi tra i due abbia riportato il maggior numero di voti.
3. In applicazione del principio di rotazione, per ogni elenco, la stessa minoranza linguistica non può essere presente nel Consiglio nazionale per più di due mandati consecutivi.
4. Per i pubblicitisti si procede all'attribuzione di un ulteriore seggio nel caso in cui il numero degli iscritti al CML superi il 4% del totale degli aventi diritto al voto. Analogamente si procede per i professionisti.
5. Gli eletti sono sottoposti alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento generale per le elezioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

## INDICE

<b>1. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE</b>	<b>3</b>
<b>2. CHI ELEGGE E CHI VIENE ELETTO</b>	<b>3</b>
2.1 Elettorato attivo e passivo	3
2.2 Collegio delle minoranze linguistiche (CML)	4
<b>3. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b>	<b>5</b>
3.1. Termini	5
3.2. Avviso di convocazione: contenuti	5
3.3. Avviso di convocazione: pubblicità	5
<b>4. SEGGI ELETTORALI</b>	<b>6</b>
4.1 Costituzione dei seggi delle circoscrizioni regionali	6
4.2 Nomina dei componenti dei seggi	6
4.3. Locale del seggio	7
4.4. Allestimento dei seggi decentrati	7
4.5 Istituzione del seggio elettorale del CML	7
<b>5. ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO</b>	<b>8</b>
5.1. Formazione e trasmissione a cura del Consiglio regionale	8
5.2. Formazione e trasmissione degli elenchi dell'elettorato passivo iscritto al CML	8
<b>6. VOTAZIONI</b>	<b>8</b>
6.1 Modalità di voto telematico	8
6.2. Affluenza al voto online e reportistica	9
<b>7. VOTAZIONI IN PRESENZA</b>	<b>9</b>
7.1. Operazioni preliminari al voto in presenza	9
7.2. Modalità di voto	10

## INDICE

7.3. Certificazione	10
7.4. Durata e chiusura delle votazioni	10
<b>8. ASSEMBLEA ELETTORALE IN 1<sup>A</sup> CONVOCAZIONE</b>	<b>10</b>
8.1 Validità dell'assemblea	10
8.2 Accertamento della validità ed eventuale rinvio in 2 <sup>A</sup> convocazione	10
8.3. Validità della 1 <sup>A</sup> convocazione relativa ad un solo elenco	11
8.4. Scrutinio delle schede cartacee	11
8.5 Formazione della graduatoria	12
8.6 Verbalizzazione delle operazioni del seggio	12
<b>9. ASSEMBLEA ELETTORALE IN 2<sup>A</sup> CONVOCAZIONE</b>	<b>12</b>
9.1 Validità dell'assemblea	12
9.2 Scrutinio e proclamazione	12
9.3 Rinvio a eventuale ballottaggio	13
<b>10. BALLOTTAGGIO</b>	<b>13</b>
<b>11. COMUNICAZIONI ESITO ELEZIONI</b>	<b>13</b>
<b>12. ELEZIONI RAPPRESENTANTI MINORANZE LINGUISTICHE</b>	<b>14</b>
12.1 Assemblea in 1 <sup>A</sup> convocazione	14
12.2. Assemblea in 2 <sup>A</sup> convocazione	14
12.3 Scrutinio Ufficio CML per le minoranze linguistiche	14
<b>13. RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI</b>	<b>14</b>
13.1 Come proporre ricorso	14
13.2 Effetti del ricorso. Esiti dell'impugnativa	15
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>16</b>